

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di pubblicare il n. 2 di

## infQ azienda – Febbraio 2019

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Bonus cultura 18enni</b></p> <p><i>DPCM 7.12.2018, n. 138</i></p>	<p>È stato pubblicato il Decreto che modifica le modalità operative del “bonus cultura” per i 18enni residenti in Italia. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i beneficiari (soggetti che hanno compiuto 18 anni nel 2018) devono registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata (<a href="http://www.18app.italia.it">www.18app.italia.it</a>) dal 7.1 al 30.6.2019 e possono utilizzare lo stesso fino al 31.12.2019;</li> <li>– a favore dei soggetti presso cui è possibile utilizzare il suddetto bonus è riconosciuto un credito di pari importo “incassabile” tramite l’emissione di una fattura elettronica.</li> </ul>
<p><b>Fatture elettroniche e imposta di bollo</b></p> <p><i>Decreto MEF 28.12.2018</i></p>	<p>È stato pubblicato il Decreto che stabilisce le nuove modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche. In particolare ora è disposto che il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo.</p> <p>A tal fine l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dovuto con una specifica comunicazione nell’area riservata del proprio sito Internet. Il pagamento può essere effettuato con addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero con un mod. F24 precompilato.</p>
<p><b>Prezzo di cessione “incongruo”</b></p> <p><i>Sentenza Corte Cassazione 16.1.2019, n. 877</i></p>	<p>È legittimo l’accertamento per il recupero dell’IVA qualora il prezzo di cessione di un bene risulti inferiore a quello di mercato. L’acquirente, al fine di evitare la responsabilità solidale con il cedente per l’IVA non corrisposta, può dimostrare la plausibilità del minor corrispettivo in quanto il prezzo è analogo a quello costantemente pattuito nelle precedenti transazioni con il medesimo cedente ovvero altri operatori praticano quel prezzo o prezzi simili.</p>
<p><b>Elenchi split payment 2019</b></p> <p><i>Sito Internet Ministero Finanze</i></p>	<p>Sono stati pubblicati gli elenchi per il 2019 dei soggetti interessati all’applicazione dello split payment. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sono disponibili 6 elenchi (come per il 2018);</li> <li>– è possibile ricercare i soggetti interessati tramite il relativo codice fiscale.</li> </ul> <p>Gli elenchi sono disponibili al seguente indirizzo <a href="http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio">http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio</a></p>

## **COMMENTI**

### **IL SALDO / STRALCIO DEI DEBITI**

La Finanziaria 2019 ha previsto a favore delle **persone fisiche**, aventi specifici requisiti, la possibilità di **estinguere i debiti** derivanti dall'omesso versamento di imposte / contributi **risultanti dai carichi** affidati all'Agente della riscossione **dall'1.1.2000 al 31.12.2017**, mediante la presentazione di uno **specifico modello SA-ST** recentemente reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e il versamento delle somme dovute, esclusi sanzioni / interessi di mora / somme aggiuntive.

#### **SOGGETTI INTERESSATI**

Il saldo / stralcio dei debiti interessa le **persone fisiche** che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica**. Tale situazione sussiste:

- qualora **l'ISEE del nucleo familiare sia non superiore a € 20.000**;
- in ogni caso, **a prescindere dal valore dell'ISEE**, per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in esame, è stata **aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012**.

#### **DEBITI DEFINIBILI**

La definizione in esame:

- interessa esclusivamente i **debiti derivanti dall'omesso versamento** di:
  - **imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
  - **contributi previdenziali** dovuti alle **Casse professionali / Gestioni** dei lavoratori autonomi dell'**INPS** (ossia, Gestione IVS artigiani e commercianti e Gestione separata INPS), esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- riguarda i **debiti diversi da quelli di importo residuo**, al 24.10.2018, **fino a € 1.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, per i quali è previsto **l'annullamento automatico** al 31.12.2018.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sul proprio sito Internet:

- per i **debiti non rientranti** nelle predette due fattispecie è comunque **possibile**, al sussistere dei relativi requisiti, **l'adesione alla "rottamazione-ter"** (presentazione domanda di adesione entro il 30.4.2019 utilizzando il mod. DA-2018);
- qualora nelle diverse cartelle ovvero nella medesima cartella / avviso siano presenti **debiti riferiti a carichi rientranti nel saldo / stralcio e altri esclusi** dalla relativa disciplina, il soggetto può **presentare 2 distinte dichiarazioni**, una al fine del saldo e stralcio e l'altra al fine della "rottamazione-ter".

Va considerato che i debiti relativi ai carichi in esame possono essere estinti **anche se già ricompresi nelle istanze di adesione alla "rottamazione-bis" e "rottamazione-ter"**, qualora il debitore non abbia perfezionato le stesse con l'integrale e tempestivo versamento delle somme dovute. Quanto versato per tali definizioni resta definitivamente acquisito e non è ammessa la relativa restituzione; tuttavia, sarà considerato ai fini di quanto dovuto per il saldo e stralcio dei debiti.

#### **MODALITÀ DI ADESIONE**

Per la definizione in esame è richiesta la **presentazione di un'apposita dichiarazione all'Agente della riscossione entro il 30.4.2019**, utilizzando lo specifico mod. SA-ST disponibile sul sito Internet [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it).

Va evidenziato che:

- **entro il 30.4.2019** è possibile **integrare la dichiarazione presentata** anteriormente a detta data;
- per beneficiare degli effetti della definizione **la dichiarazione va presentata anche** dai soggetti che, a seguito di pagamenti parziali, hanno **già corrisposto integralmente** le somme dovute a

titolo di capitale ed interessi relativamente ai carichi in esame. In tal modo si determina l'estinzione delle ulteriori somme dovute per sanzioni ed interessi moratori.

### **Dati richiesti**

Nel mod. SA-ST devono essere riportati, oltre ai **dati anagrafici** del soggetto interessato e alla **dichiarazione di domiciliazione** ai fini della trattazione della richiesta, le seguenti informazioni:

- volontà, tramite la barratura dell'apposita casella, di **definire tutti i carichi** ovvero **soltanto alcuni di essi**; in quest'ultimo caso va altresì riportato:
  - il **numero della cartella / avviso** (cartella di pagamento / avviso di accertamento esecutivo, avviso di addebito dell'INPS) per il quale è richiesta la definizione agevolata;
  - il **carico** (con indicazione del relativo **numero identificativo**), qualora il soggetto intenda **aderire solo per alcuni debiti** contenuti nelle specifiche cartelle oggetto di definizione;
- **attestazione della grave e comprovata situazione di difficoltà economica** barrando alternativamente la casella relativa alla:
  - **dichiarazione di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)**, con la segnalazione del valore dell'ISEE (non superiore a € 20.000) del nucleo familiare.



È possibile **omettere l'indicazione del valore dell'ISEE** nel caso in cui la **DSU sia presentata a decorrere dal 16.4.2019** (considerando i tempi previsti per il rilascio della certificazione ISEE da parte dell'INPS);

- **allegazione copia conforme del decreto** di apertura della procedura di liquidazione dei beni.



La dichiarazione in esame è considerata come richiesta di "rottamazione-ter" in caso di:

- **mancata compilazione** della casella relativa all'**attestazione del valore dell'ISEE** ovvero di **riferimento ad una DSU avente la data di fine validità antecedente** alla data di presentazione della dichiarazione in esame;
  - **mancata allegazione della copia conforme del decreto**, in caso di procedura di liquidazione dei beni;
- volontà, tramite la barratura dell'apposita casella, di effettuare il **pagamento delle somme dovute** in unica soluzione o ratealmente, indicando il **numero di rate** scelto (da 2 a 4);
  - **non sussistenza**, tramite la barratura dell'apposita casella, della **pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi** cui si riferisce l'istanza ovvero, in presenza di giudizi pendenti, **l'assunzione dell'impegno a rinunciare** agli stessi.

### **Modalità di presentazione**

Il modello va presentato:

- **direttamente allo sportello** dell'Agenzia Entrate – Riscossione;
- **tramite PEC** utilizzando gli specifici indirizzi nello stesso riportati. In tal caso, va allegata copia del documento d'identità del soggetto richiedente la definizione agevolata.

Come evidenziato nelle note al modello di definizione, "*eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili*" sul sito Internet [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it).



La **presentazione può essere delegata**, compilando il prospetto "*Delega alla presentazione*" contenuto nel modello e allegando copia del documento d'identità del delegante / delegato.

### **Comunicazioni dell'Agente della riscossione**

**Entro il 31.10.2019 l'Agente comunica** al soggetto interessato:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
- l'importo delle singole rate, nonché il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata.

Entro la predetta data l'Agente comunica **l'impossibilità di estinguere il debito** qualora:

- **non sussistano i requisiti** previsti;

ovvero

- la **definizione abbia ad oggetto debiti diversi da quelli ammessi.**

In tal caso, **se i debiti rientrano tra quelli definibili tramite la “rottamazione-ter”**, l'Agente **avvisa il debitore dell'automatica inclusione** degli stessi in tale definizione, indicando le somme dovute, ripartite in 17 rate, e la relativa scadenza.

Prima rata pari al 30%	Entro il 30.11.2019
Rate successive di pari importo (restante 70%)	A decorrere dal 2020: entro il 31.7 e 30.11 di ogni anno

Dall'1.12.2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

### VERSAMENTO DI QUANTO DOVUTO

Ai fini dell'estinzione dei suddetti debiti il soggetto interessato **deve versare:**

- **quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi** di ritardata iscrizione a ruolo, con esclusione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, D.Lgs. n. 46/99 previste sui contributi previdenziali, nelle seguenti misure:

Valore ISEE	Importo dovuto per la definizione
Non superiore a € 8.500	<b>16%</b> della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
Superiore a € 8.500 e non superiore a € 12.500	<b>20%</b> della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
Superiore a € 12.500	<b>35%</b> della somma dovuta a titolo di capitale e interessi



Per i soggetti per i quali è stata aperta la **procedura di liquidazione dei beni** va effettuato il **versamento del 10% di quanto dovuto** a titolo di capitali ed interessi di ritardata iscrizione a ruolo;

- quanto maturato a favore dell'Agente della riscossione a titolo di **aggio e di rimborso delle spese** per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il versamento può essere effettuato **in unica soluzione entro il 30.11.2019** ovvero **in forma rateale**. In quest'ultimo caso:

- il **pagamento delle rate**, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato.

Rata	Ammontare	Termine versamento
Prima	pari al 35%	Entro il 30.11.2019
Seconda	pari al 20%	Entro il 31.3.2020
Terza	pari al 15%	Entro il 31.7.2020
Quarta	pari al 15%	Entro il 31.3.2021
Quinta	pari al 15%	Entro il 31.7.2021

- **non è applicabile la dilazione** ex art. 19, DPR n. 602/73.

Merita inoltre evidenziare che:

- il pagamento può essere effettuato:
  - mediante **domiciliazione sul c/c** indicato dal debitore nella domanda di definizione;
  - mediante i **bollettini precompilati** allegati alla comunicazione dell'Agente della riscossione;
  - presso gli **sportelli dell'Agente della riscossione**. In tal caso le **somme possono essere compensate con i crediti** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati **nei confronti della Pubblica amministrazione**;
- il **mancato / tardivo / insufficiente** versamento delle somme dovute (unica soluzione / una delle rate) **non consente il perfezionamento della definizione** con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

**Il ritardo nel pagamento delle rate non superiore a 5 giorni non determina l'inefficacia** delle definizioni e non comporta l'applicazione di interessi;

- se le somme necessarie per la definizione agevolata sono oggetto di procedura concorsuale nonché di procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa è applicabile la disciplina dei **crediti prededucibili**.

### EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

- sono **sospesi i termini di prescrizione / decadenza**, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- l'Agente della riscossione **non può avviare nuove azioni esecutive**, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- il debitore **non è considerato inadempiente** ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell'erogazione dei rimborsi d'imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
- **ai fini del rilascio del DURC**, va dichiarata l'intenzione di aderire alla definizione in esame.

### ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Nel caso in cui si manifestino **fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati** ai fini della sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica, l'Agente della riscossione procede al relativo controllo.

## SCADENZARIO

### Mese di FEBBRAIO

#### Domenica 10 febbraio

#### CREDITO D'IMPOSTA NEGOZIAZIONE ASSISTITA 2018

Termine ultimo per la richiesta del credito d'imposta spettante per le spese (avvocato / arbitro) pagate nel 2018 relative ai procedimenti di negoziazione assistita / conclusione dell'arbitrato con lodo.

A tal fine va utilizzato l'apposito modello disponibile sul sito Internet [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

#### Lunedì 18 febbraio

#### IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE "SPECIALE"

- Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell'imposta dovuta;
- liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2018 da parte dei contribuenti "speciali" e versamento dell'imposta dovuta, considerando l'eventuale acconto già versato.

#### IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

#### IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

#### RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI

Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

#### RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI

Versamento delle ritenute (21%) operate a gennaio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

#### IRPEF

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a:

<b>ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>TFR SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2018 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2018.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.
<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della quarta rata fissa 2018 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione IVS commercianti – artigiani.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	<p>Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p> <p>La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.</p>

**Martedì 19 febbraio**

<b>COMUNICAZIONE ENEA</b>	Invio all'ENEA della comunicazione interventi di recupero edilizio che comportano risparmio energetico / utilizzo di fonti rinnovabili effettuati dall'1.1 al 21.11.2018.
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Mercoledì 20 febbraio**

<b>ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2018.
-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

**Lunedì 25 febbraio**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili) considerando le nuove soglie. Con il Provvedimento 25.9.2017 l'Agenzia delle Entrate ha soppresso i mod. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi) e mantenuto quelli mensili ai soli fini statistici.</p> <p>I soggetti non obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i mod. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.</p>
------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Giovedì 28 febbraio**

<b>MOD. REDDITI 2018 MOD. IRAP 2018 REVOCA RIMBORSO</b>	Presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2018 integrativo da parte dei soggetti che intendono modificare la richiesta di rimborso del credito IRPEF / IRES / IRAP 2017 contenuta nella dichiarazione inviata telematicamente nel 2018.
<b>IVA STAMPATI FISCALI</b>	Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2018 (ricevute fiscali, bolle d'accompagnamento, formulari

	rifiuti, ecc.) da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.
<b>IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE</b>	Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia, relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai mesi di ottobre / novembre / dicembre (soggetti mensili);</li> <li>• al quarto trimestre (soggetti trimestrali).</li> </ul>
<b>SPESOMETRO 2018</b>	Invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• terzo e quarto trimestre 2018;</li> <li>• secondo semestre 2018, per i contribuenti che hanno scelto la cadenza semestrale.</li> </ul>
<b>SPESOMETRO ESTERO</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa a gennaio dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.
<b>COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE / RICEVUTE 2018</b>	Invio telematico da parte dei soggetti che hanno optato per l'invio dei dati delle fatture emesse / ricevute ex D.Lgs. n. 127/2015 come definito dall'Agenzia con il Provvedimento 27.3.2017, relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• terzo e quarto trimestre 2018;</li> <li>• secondo semestre 2018, per i contribuenti che hanno scelto la cadenza semestrale.</li> </ul>
<b>MOD. REDDITI 2018 MOD. IRAP 2018 REVOCA RIMBORSO</b>	Presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2018 integrativo da parte dei soggetti che intendono modificare la richiesta di rimborso del credito IRPEF / IRES / IRAP 2017 contenuta nella dichiarazione inviata telematicamente nel 2018.
<b>INPS REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO</b>	Invio telematico all'INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato contributivo (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva del 35%). Entro tale data può essere comunicata la revoca del regime agevolato con effetto dall'1.1.2019.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
<b>IRPEF INVIO SPESE DETRAIBILI MOD. 730/2019 PRECOMPILATO</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2019 PF precompilato, dei dati delle: <ul style="list-style-type: none"> <li>• spese funebri 2018;</li> <li>• spese 2018 per gli interventi di recupero edilizio / risparmio energetico su parti comuni, da parte degli amministratori di condominio;</li> <li>• spese frequenza asilo nido 2018.</li> </ul>
<b>IRPEF INVIO SPESE VETERINARIE MOD. 730/2019 PRECOMPILATO</b>	Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese veterinarie 2018 ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2019 PF precompilato, da parte dei veterinari.